


Identificazione dell'impianto	
Ragione Sociale	S.E.VAL. – Società Elettrica Valtellinese – S.r.l.
Sede Legale	Comune di Colico (LC), 23823, Via La Croce n. 14
Sede Operativa	Comune di Colico (LC), 23823, Via Al Confine n. 14
Tipo di Impianto	Impianto innovativo di trattamento e recupero delle batterie Litio-ione (R13/R12/R4/D15)
Tipo di Autorizzazione richiesta	Autorizzazione art. 208 D.Lgs. 152/06

1. Premesse

Il presente allegato tecnico è relativo all'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto innovativo dedicato al trattamento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, costituiti da batterie agli ioni di litio (operazioni R13, R12, R4 e D15), ubicato nel Comune di Colico (LC), in Via Al Confine n. 14.



L'obiettivo dell'impianto è il trattamento di diverse tipologie di celle, moduli e batterie agli ioni di litio provenienti dai settori automotive, industriale e della mobilità elettrica leggera, nonché di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie al litio, al fine di recuperare e valorizzare i materiali contenuti nelle stesse.

Il processo consente, al termine delle operazioni di trattamento, la produzione di materiali qualificabili come End of Waste (EoW), tra cui:

- Black Mass, oggetto di procedura "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06;
- ferro e alluminio, conformi ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 333/2011.

Le operazioni di deposito preliminare (D15) sono limitate a specifiche casistiche gestionali, quali la messa in sicurezza e lo stoccaggio temporaneo di rifiuti non immediatamente avviabili a recupero, nel rispetto della normativa vigente.

L'attività è risultata soggetta a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda, Allegato IV, in quanto riconducibile alle tipologie di cui all'Allegato B della L.R. 5/2010, punto 7 lettere:

- z.a: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*
- z.b: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [...]"*.

Il progetto è stato escluso dall'obbligo di procedura di V.I.A. con Decreto n.8769 del 19/06/2025.

2. Ubicazione e inquadramento dell'impianto

L'area individuata per lo sviluppo del progetto è situata in Via Al Confine n. 14, nel Comune di Colico (LC), su cui è già presente un immobile a destinazione produttiva identificato al Catasto Fabbricati di Colico al Foglio 6 particella 22998, della superficie di circa 1.600 m². Sul medesimo comparto è prevista la realizzazione di

nuove strutture prefabbricate, per una superficie coperta complessiva pari a circa 4.851 m², nonché la sistemazione delle aree esterne mediante realizzazione di piazzali in calcestruzzo e aree verdi perimetrali, per una superficie complessiva del sito pari a circa 18.035 m².

La consistenza dimensionale dell'insediamento è riportata nella tabella seguente.

Superficie totale [m ²]	Superficie coperta [m ²]	Area verde [m ²]	Superficie scoperta impermeabilizzata [m ²]	Superficie soggetta a R.R. 04/2006 [m ²]	Aree di pertinenza esterne [m ²]	Anno costruzione complesso	Ultimo ampliamento
18.035	4.851	5.986	7.005	5.840	193	1972	2024

Tabella 1 - Aree che compongono l'insediamento

Le coordinate geografiche del lotto sono le seguenti:

- coordinate UTM32T-WGS84:
 - N 5109482.742
 - E 530830.047
- coordinate WGS84:
 - 46°8'17.60" Lat. N
 - 9°23'56.94" Long. E

L'intervento ricade sull'area catastalmente individuata dal seguente foglio e mappali:

Foglio	Mappali
6	975, 976, 977, 985, 986, 1005, 4499, 10670, 13598, 14780, 14782, 17988, 19566, 22998, 25223, 25224, 25226, 25229, 25231, 25232, 25234, 25235, 25238

Tabella 2 – Area catastale impianto

3. Quadro attività di gestione rifiuti

3.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto

Si autorizzano le seguenti attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R12: operazioni di pretrattamento e scambio di rifiuti finalizzate al loro successivo avvio alle operazioni di recupero;
- R4: riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;
- D15: deposito preliminare prima di uno delle operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti) dei rifiuti decadenti dalle attività di recupero.

S.E.VAL. S.r.l. effettua operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso all'impianto per un volume massimo complessivo pari a **950 m³**;
- messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in uscita dall'impianto per un volume massimo pari a **759 m³**;
- messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi in uscita dall'impianto per un volume massimo pari a **146 m³**;
- recupero (R4–R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con un quantitativo massimo di rifiuti trattati pari a **12.000 tonnellate/anno**.

L'impianto è progettato per ricevere e trattare batterie e componenti al litio-ione provenienti dai settori automotive, industriale e della mobilità elettrica leggera, nonché batterie portatili, sistemi di accumulo e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiti in massa quasi esclusivamente da batterie. Possono essere gestite le principali tipologie costruttive di celle (cilindriche, prismatiche e pouch) e le principali chimiche (NMC, LFP, LCO, NCA e analoghe), nonché rifiuti derivanti dai processi produttivi, quali scarti catodici o anodici, celle o moduli fuori specifica e residui della fabbricazione di batterie.

I rifiuti in ingresso sono conferiti in forma solida non polverulenta, generalmente alloggiati in ceste, casse metalliche, bancali o big-bag, e sono movimentati e gestiti in aree di stoccaggio dedicate. Le batterie con caratteristiche tali da richiedere particolari modalità di gestione (es. danneggiamento, instabilità o presenza di carica residua significativa) sono stoccate in Area A, all'interno di container marittimi a tenuta. A seguito della scarica profonda, le batterie sono stoccate nelle aree B, C e D, protette dagli agenti meteorici.

Di seguito si riporta l'elenco dei codici EER autorizzati allo stoccaggio e al trattamento distinguendo tra i codici vigenti fino al 08/12/2026 e quelli applicabili dal 09/12/2026 in attuazione della Decisione delegata (UE) 2025/934, come individuati dal Gestore e salvo diverse indicazioni che dovessero emergere a livello regionale o nazionale.

Rifiuti in ingresso

Codici EER validi sino al 08/12/2026	Codici EER validi dal 09/12/2026	Descrizione	R4	R12	R13	Aree stoccaggio
16.01.21*	16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13* e 16.01.14*	X	X	X	A – B – C – D
16.02.13*	16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.12*	X	X	X	A – B – C – D
16.02.14	16.02.14	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13*	X	X	X	A – B – C – D
16.02.15*	16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X	A – B – C – D
16.02.16	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*	X	X	X	A – B – C – D
16.06.05	-	Altre batterie ed accumulatori	X	X	X	A – B – C – D
-	16.06.07*	Rifiuti di batterie al litio	X	X	X	A – B – C – D
-	16.06.24*	Rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica)	X	X	X	A – B – C – D
-	16.06.25	Rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16.06.24 (ad esempio scarti anodici)	X	X	X	A – B – C – D
20.01.35*	20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21* e 20.01.23*, contenenti componenti pericolosi	X	X	X	A – B – C – D

Codici EER validi sino al 08/12/2026	Codici EER validi dal 09/12/2026	Descrizione	R4	R12	R13	Aree stoccaggio
20.01.36	20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35*	X	X	X	A – B – C – D
-	20.01.43*	Rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16.06.07	X	X	X	A – B – C – D

Tabella 3 – Elenco codici EER in ingresso e relative operazioni

Le quantità massime gestibili comprendono fino a 12.000 tonnellate/anno nelle operazioni di trattamento (R4–R12), oltre ai volumi di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15). L'organizzazione delle aree di stoccaggio prevede la separazione delle diverse tipologie di rifiuti e delle diverse condizioni operative (batterie da scaricare e batterie già scaricate).

Aree di stoccaggio dei rifiuti

Area di stoccaggio	Modalità stoccaggio	Definizione stoccaggio	Rifiuti (Codici EER validi sino al 08/12/2026)	Rifiuti (Codici EER validi dal 09/12/2026)	Origine	Stato fisico	Superficie [m ²]	Volume [m ³]	Peso [ton]
A	In container chiusi ed attrezzati con presidi antincendio. Stoccati in ceste, casse metalliche, bancali	Stoccaggio rifiuti in ingresso	16.01.21* - 16.02.13* 16.02.14 - 16.02.15* 16.02.16 - 16.06.05 20.01.35* - 20.01.36	16.01.21* - 16.02.13* 16.02.14 - 16.02.15* 16.02.16 - 16.06.07* 16.06.24* - 16.06.25 20.01.35* - 20.01.36 20.01.43*	Ingresso	Solido non polverulento	500	270	50
B	Area coperta (cantilever), in ceste, casse metalliche, bancali	Stoccaggio rifiuti in ingresso	16.01.21* - 16.02.13* 16.02.14 - 16.02.15* 16.02.16 - 16.06.05 20.01.35* - 20.01.36	16.01.21* - 16.02.13* 16.02.14 - 16.02.15* 16.02.16 - 16.06.07* 16.06.24* - 16.06.25 20.01.35* - 20.01.36 20.01.43*	Ingresso	Solido non polverulento	157,50	340	50
C	Area coperta (cantilever), in ceste, casse metalliche, bancali, big-bag	Stoccaggio rifiuti in ingresso	16.01.21* - 16.02.13* 16.02.14 - 16.02.15* 16.02.16 - 16.06.05 20.01.35* - 20.01.36	16.01.21* - 16.02.13* 16.02.14 - 16.02.15* 16.02.16 - 16.06.07* 16.06.24* - 16.06.25	Ingresso	Solido non polverulento	78,75	170	50
D	Area coperta, in ceste, casse metalliche, bancali	Stoccaggio rifiuti in ingresso	16.01.21* - 16.02.13* 16.02.14 - 16.02.15* 16.02.16 - 16.06.05 20.01.35* - 20.01.36	16.01.21* - 16.02.13* 16.02.14 - 16.02.15* 16.02.16 - 16.06.07* 16.06.24* - 16.06.25 20.01.35* - 20.01.36 20.01.43*	Ingresso	Solido non polverulento	78,75	170	50

Tabella 4 – Caratteristiche dei rifiuti in ingresso ed aree di stoccaggio

Controllo rifiuti in ingresso

Il processo di accettazione dei rifiuti è regolato da apposita procedura aziendale (P25 – Accettazione e gestione dei rifiuti, rev. 6 del 05/02/2026) e si articola nelle seguenti fasi:

a. Pre-accettazione

È prevista un'interlocuzione preliminare con il produttore o detentore del rifiuto finalizzata all'acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione del conferimento, incluse le caratteristiche del rifiuto e le eventuali condizioni di criticità.

Per le batterie al litio-ione, la fase di pre-accettazione consente di individuare eventuali elementi indicativi di condizioni anomale (quali danneggiamento, deformazione o altre evidenze rilevabili), ai fini della corretta gestione all'ingresso in impianto.

Nel caso di rifiuti conferiti dai Sistemi Collettivi (RAEE, pile e batterie), la fase di pre-accettazione è effettuata nel rispetto dei protocolli nazionali applicabili (CDCRAEE / CDCB).

b. Controllo radiometrico all'ingresso

All'arrivo del mezzo, ogni partita di rifiuti è sottoposta a controllo mediante portale radiometrico installato presso lo stabilimento; il controllo è effettuato anche sui carichi in uscita. La gestione del sistema radiometrico è disciplinata da specifica procedura predisposta da un Esperto di Radioprotezione.

c. Accettazione e controllo visivo/documentale

In fase di accettazione, per ogni conferimento sono effettuati:

- controllo visivo all'ingresso del mezzo;
- verifica documentale del rifiuto conferito (codice EER, formulario e documentazione di trasporto);
- verifica di coerenza con le informazioni acquisite in fase di pre-accettazione;
- controllo allo scarico nelle aree dedicate.

Per i carichi contenenti batterie, sono effettuate verifiche sulle condizioni esterne e sull'integrità delle unità di carico, al fine di indirizzare i rifiuti alle aree di stoccaggio più idonee.

A ciascun collo accettato è attribuito un identificativo univoco (es. Collo A1, A2, ecc.), al fine di garantire la tracciabilità interna del rifiuto lungo tutte le fasi di gestione e trattamento, fino alla produzione dei materiali in uscita.

d. Gestione delle non conformità

In caso di non conformità, il carico può essere respinto totalmente o parzialmente, anche in conformità a quanto previsto dalla procedura interna P25. Qualora il respingimento immediato non sia possibile per ragioni di sicurezza o per condizioni gestionali particolari, il rifiuto è depositato in un'area di segregazione dedicata, coperta e pavimentata, e successivamente avviato a impianti terzi autorizzati.

Per i rifiuti risultati positivi al controllo radiometrico è prevista l'area di stoccaggio dedicata J, in attesa delle verifiche di competenza.

In caso di respingimento totale o parziale del carico, la comunicazione agli Enti competenti è effettuata entro 24 ore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.1.1 Descrizione dei trattamenti

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Al termine delle operazioni di trattamento, i materiali prodotti possono cessare di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dalla normativa applicabile.

Allegato Tecnico 05/2026

Prodotto	Norma di riferimento	Materiali costituenti il prodotto	Nome commerciale	Utilizzo previsto	Sostituzione
Ferro	Reg. (UE) n. 333/2011	Ferro	N/A	Ingrediente base per la produzione di semilavorati in ferro (tondino, coils, etc)	Minerali a base ferro (Es. ematite, magnetite, etc)
Black Mass	EoW caso per caso	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Tabella 5 - Prodotti End of Waste generati dal processo di Seval

Le frazioni metalliche ferrose e di alluminio possono acquisire la qualifica di End of Waste nel rispetto del Regolamento (UE) n. 333/2011, previa verifica dei requisiti tecnici e ambientali stabiliti dal medesimo regolamento. I materiali restano classificati come rifiuti fino al completamento delle verifiche previste, ultima delle quali è il passaggio dal portale radiometrico, e alla redazione della Dichiarazione di Conformità (DDC).




Figura 1 - Processo di gestione Ferro e Alluminio secondo il regolamento (UE) n. 333/2011

Per la frazione denominata Black Mass è stato acquisito il parere tecnico di ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco, prot. reg. T1.2026.T1.2026.0044991 del 16/04/2026, relativo alla verifica delle condizioni e dei criteri per l'applicazione dell'End of Waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Le condizioni e le

prescrizioni contenute nel suddetto parere si intendono integralmente recepite nel presente Allegato Tecnico e ne costituiscono parte sostanziale.

Black Mass	Rifiuto	19.12.11* e 19.14.02* dal 09/12/2026
	EoW	/

Tabella 6 - Frazioni gestibili come EoW[illegible]




Figura 2 - Processo di gestione Black Mass per la cessazione della qualifica di rifiuto

Fino all'emissione della Dichiarazione di Conformità (DDC), il materiale prodotto (Black Mass) è classificato come rifiuto ed è soggetto alla disciplina della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Durante la permanenza presso l'impianto:

- i materiali in attesa di certificazione sono mantenuti in stoccaggio come rifiuto e devono essere tenuti separati sia dai rifiuti in ingresso sia dalle altre frazioni prodotte;
- lo stoccaggio avviene nelle aree dedicate M ed N all'interno del capannone, in big bags idonei a prevenire la dispersione di polveri;
- la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) si perfeziona formalmente solo all'atto dell'uscita dall'impianto, previo esito favorevole di tutti i controlli analitici e di processo previsti, del controllo radiometrico sul carico e della contestuale firma della DDC. In assenza di tali requisiti, il materiale deve essere gestito come rifiuto.

La Black Mass è confezionata in big bags a doppia camicia, o sistemi equivalenti, idonei al contenimento delle polveri fini. I lotti che non soddisfano i requisiti previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto, nonché quelli che dovessero perdere successivamente le caratteristiche richieste, sono gestiti come rifiuti e avviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati.

Per l'attuazione delle procedure di controllo sopra descritte, si richiama, quale utile riferimento, il documento SNPA 51/2024 «Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica», reperibile sul portale www.snambiente.it.

3.3 Materie prime, ausiliarie e risorse di servizio

[REDACTED]

[REDACTED]

3.4 Risorse idriche ed energetiche

3.4.1 Bilancio energetico

[REDACTED]

3.4.2 Consumi idrici

[REDACTED]

Sono previsti contatori dedicati per il monitoraggio dei consumi idrici ad uso civile e per la rete antincendio. L'impianto non genera scarichi idrici industriali derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti.

4. Quadro ambientale

4.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Tabella 9 - Caratteristiche delle emissioni convogliate e sistemi di abbattimento

[illegible]

Tabella 10 – Emissione E1

[illegible]

[illegible]

Tabella 11 – Emissione E2

[illegible]

Tabella 12 - Emissioni in atmosfera: caratteristiche

4.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Le principali tipologie di scarico dell'insediamento sono le seguenti:

Sigla scarico	Area stabilimento	Tipologie di acque scaricate	Origine	Recettore	Sistema di abbattimento	Misuratore di portata
S1	Piazzali circostanti il sito produttivo	Scarico prime piogge	Prime piogge da piazzali pertinenziali e trattate da impianto IMP1	Pubblica fognatura "nera"	SI	SI (da installare - contatore di funzionamento relativo alla pompa di svuotamento delle vasche di prima pioggia)
S2	Piazzali circostanti il sito produttivo	Scarico acque bianche seconde piogge	Seconde piogge da piazzali pertinenziali	Trincee drenanti in loco	NO	NO
S3	Servizi igienici uffici e spogliatoi	Scarico acque nere	Bagni e spogliatoi	Pubblica fognatura "nera"	NO	NO
S4a S4b	Pluviali coperture	Scarico acque bianche	Pluviali delle coperture	Trincee drenanti in loco	NO	NO

Tabella 13 – Scarichi idrici

Lo stabilimento è dotato di una rete separata di raccolta e gestione delle acque, in funzione della loro origine e del potenziale grado di contaminazione. Il ciclo produttivo non prevede l'utilizzo di acqua di processo e non genera scarichi idrici industriali.

4.2.1 Acque meteoriche

Le acque meteoriche sono gestite mediante una rete dedicata che separa le superfici potenzialmente soggette a contaminazione da quelle non interessate da attività produttive.

Le superfici del sito risultano così articolate:

Tipologia superficie	Estensione [m ²]	Volume di laminazione [m ³]
ST - Superficie Totale Lotto	18.035	-
SP - Superfici pavimentate scoperte ad uso industriale	5.840	204,40 – Trincea 1 ¹ Solo seconde piogge
SE - Superfici pavimentate escluse ai sensi dell'art. 9 c.4 lett. b) del R.R. 4/2006	1.165	240,64 – Trincee 2 e 3 ² Evento meteorico totale
SC – Superfici coperte	4.851	
AV - Aree verdi	5.986	-
P – Pertinenze esterne	193	-
Volume di prima pioggia	SP x 0,005	29,20 [m ³]

Tabella 14 - Superfici dello stabilimento

Le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali sono convogliate a un impianto di trattamento dedicato (IMP1), costituito da vasca di stoccaggio e sistema di disoleazione, prima dello scarico in pubblica fognatura. Le acque di seconda pioggia e quelle provenienti dalle coperture sono recapitate a sistemi drenanti realizzati in loco.

Le superfici sono impermeabilizzate e sagomate in modo da garantire il corretto convogliamento delle acque e la separazione delle reti.

Le acque meteoriche di copertura e di seconda pioggia sono recapitate a sistemi di dispersione nel sottosuolo (trincee drenanti), dimensionati per la laminazione e l'infiltrazione delle portate nel rispetto della normativa vigente.

4.2.1.1 Acque meteoriche di prima pioggia

Le acque di prima pioggia sono raccolte e trattate mediante impianto dedicato (IMP1), dimensionato per intercettare i primi 5 mm di precipitazione.

Il sistema di accumulo è stato dimensionato anche per la gestione di condizioni emergenziali; in particolare, la vasca di prima pioggia è sovradimensionata fino a un volume complessivo di circa 110 m³, al fine di consentire il contenimento delle eventuali acque di spegnimento in caso di incendio, con inibizione dello scarico verso i recettori.

Il volume accumulato è trattenuto in vasca per il tempo necessario alla sedimentazione e successivamente avviato al sistema di disoleazione (tramite filtro a coalescenza). Lo scarico finale in pubblica fognatura deve

¹ Fonte: Progetto di invarianza idraulica – Studio Geologico Depoli

² Fonte: Progetto di invarianza idraulica – Studio Geologico Depoli

avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le acque successive ai primi 5 mm sono deviate verso i sistemi di dispersione nel sottosuolo.

L'area di carico e scarico del serbatoio elettroliti è dotata di sistemi di contenimento delle eventuali perdite, costituiti da pavimentazione impermeabile, canaline perimetrali di raccolta e dispositivo di convogliamento verso un pozzetto cieco dedicato di capacità pari a circa 1 m³, attivato in caso di sversamenti accidentali.

Il sistema complessivo di gestione delle acque è configurato per la separazione delle reti, il trattamento delle superfici a rischio e la gestione controllata delle acque meteoriche.

4.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Ai sensi del vigente Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) comunale, il sito ricade parzialmente in Classe IV — Aree di intensa attività umana ed in parte in Classe III — Aree di tipo misto.

Con deliberazione comunale n. 4 del 29 gennaio 2026 è stata adottata una variante al Piano di zonizzazione acustica che prevede la riclassificazione dell'area in Classe VI — Aree esclusivamente industriali, il cui procedimento di approvazione è tutt'ora in corso.

I limiti acustici di riferimento, con riferimento al DPCM 14 novembre 1997, sono pertanto:

- Classi III e IV, sulla base del PZA attualmente vigente;
- Classe VI in caso di approvazione definitiva della variante.

L'impianto è progettato in modo da risultare compatibile con i limiti previsti per le classi acustiche III e IV, in considerazione della presenza di recettori sensibili in prossimità del sito.

Le principali sorgenti sonore sono costituite dalle apparecchiature della linea di trattamento installate all'interno dei fabbricati e dai sistemi di ventilazione e aspirazione connessi agli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera. Le sorgenti esterne sono limitate ai ventilatori associati alle emissioni convogliate (E1 ed E2).

Sono previste le seguenti misure di contenimento acustico:

- installazione del mulino granulatore ad impatto all'interno di cabina fonoassorbente;
- installazione di box insonorizzati e silenziatori in linea sui ventilatori esterni e sulle tubazioni di espulsione;
- realizzazione di una barriera acustica costituita da duna in terra con altezza pari a circa 1,5 m e filari di alberature, a protezione dei recettori R1 e R3.

L'esercizio dell'impianto, comprese le operazioni di trattamento, movimentazione, carico e scarico dei rifiuti, è limitato al periodo diurno (06:00 – 22:00); non sono previste attività in periodo notturno. Le operazioni si svolgono prevalentemente all'interno dei fabbricati, con portoni mantenuti chiusi durante il funzionamento, fatto salvo il tempo strettamente necessario per consentire il transito dei carrelli elevatori, le operazioni di carico e scarico e le aperture necessarie a garantire adeguati ricambi d'aria e garantendo la salubrità degli ambienti di lavoro. I mezzi pesanti sono mantenuti spenti durante le operazioni di carico, scarico e pesa. Le movimentazioni interne sono effettuate mediante carrelli elevatori elettrici.

È stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico con riferimento alle classi acustiche III e IV, al fine di verificare la compatibilità dell'impianto con i limiti di zona.

Entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto devono essere effettuate campagne di misura fonometriche post operam, nelle condizioni di esercizio più gravose, presso i recettori individuati (R1, R2, R3, R4, R5), al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora e l'eventuale presenza di componenti tonali o impulsive.

In caso di approvazione definitiva della variante al Piano di zonizzazione acustica o di modifiche dello stesso, deve essere verificata la conformità delle emissioni sonore ai nuovi limiti applicabili, con eventuale adeguamento delle misure di contenimento.

4.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

I piazzali destinati al transito degli automezzi e alle operazioni di carico e scarico sono realizzati in calcestruzzo continuo, con caratteristiche di impermeabilità e idonea regimazione delle acque meteoriche, in continuità con il sistema di raccolta e gestione descritto al paragrafo 4.2. Il mantenimento delle condizioni di integrità e impermeabilità delle superfici è oggetto di specifica prescrizione.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Tali serbatoi sono installati su superfici impermeabili e in aree dotate di sistemi di contenimento delle eventuali perdite. Le operazioni di carico e scarico sono effettuate in aree attrezzate con sistemi di raccolta e convogliamento verso pozzetti dedicati, attivati in caso di sversamenti accidentali.

Il ciclo produttivo non comporta scarichi diretti su suolo o sottosuolo. La configurazione delle superfici e dei sistemi di contenimento è finalizzata alla gestione controllata di eventuali rilasci accidentali.

4.5 Produzioni rifiuti

Nella successiva tabella si riporta l'elenco dei rifiuti in uscita dai trattamenti e depositati in R13/D15, con relativa area di stoccaggio individuata.

Codici EER validi sino al 08/12/2026	Codici EER validi dal 09/12/2026	Descrizione	Stato fisico	Aree di stoccaggio	R13	D15
14.06.03*	14.06.03*	Altri solventi e miscele di solventi	Liquido	F	X	X ³
15.01.01	15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	Solido non polverulento	G	X	
15.01.02	15.01.02	Imballaggi di plastica	Solido non polverulento	G	X	
15.01.03	15.01.03	Imballaggi di legno	Solido non polverulento	G	X	
15.01.04	15.01.04	Imballaggi metallici	Solido non polverulento	G	X	
15.01.06	15.01.06	Imballaggi in materiali misti	Solido non polverulento	G	X	
16.01.14*	16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	Liquido	E ₁	X	X
16.01.15	16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*	Liquido	E	X	X
16.02.16	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*	Solido non polverulento	H – I – L	X	
16.06.06*	16.06.06*	Elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata	Liquido	F	X	X
16.10.02	16.10.02 ⁴	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01*	Liquido	E	X	X
19.12.02	19.12.02	Metalli ferrosi	Solido non polverulento	H – I – L	X	
19.12.03	19.12.03	Metalli non ferrosi	Solido non polverulento	H – I – L	X	
19.12.04	19.12.04	Plastica e gomma	Solido non polverulento	H – I – L	X	
19.12.11*	19.12.11* 19.14.02*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti	Solido polverulento	M – N	X	

³ Per alcuni rifiuti è stata indicata sia la destinazione R13 che D15: il destino prioritario è l'avvio a recupero ma, nel caso la qualità del rifiuto prodotto non lo consenta, questo sarà avviato a smaltimento

⁴ Rifiuto decadente dall'attività di pulizia e manutenzione interna di piazzali, caditoie., vasche prime piogge, ecc.....

Codici EER validi sino al 08/12/2026	Codici EER validi dal 09/12/2026	Descrizione	Stato fisico	Aree di stoccaggio	R13	D15
		sostanze pericolose (Black Mass)				
19.12.11*	19.12.11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose (vaglio filtro a maniche)	Solido polverulento	P	X	X
19.12.12	19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11*	Solido non polverulento	O	X	X
-	19.14.02*	Frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi	Solido polverulento	M - N	X	

Tabella 15 - Elenco codici EER in uscita e relative operazioni/aree di stoccaggio

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Definizione stoccaggio	Rifiuti (Codici EER validi sino al 09/12/2026)	Rifiuti (Codici EER validi dal 09/12/2026)	Origine	Stato fisico	Superficie [m ²]	Volume [m ³]	Peso [ton]
E	In area coperta. In cisternette IBC, fusti	D15/R13 Rifiuti da trattamento	16.01.15 16.10.02	16.01.15 16.10.02	Trattamento	Liquido	16	9	9
E1	In area coperta. In cisternette IBC, fusti	D15/R13 Rifiuti da trattamento	16.01.14* ⁵	16.01.14*	Trattamento	Liquido	2	1	1
F	Serbatoio di stoccaggio	D15/R13	14.06.03* 16.06.06*	14.06.03* 16.06.06*	Trattamento	Liquido	32	30	30

⁵ Autorizzato 1 m³ e 1 ton

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Definizione stoccaggio	Rifiuti (Codici EER validi sino al 09/12/2026)	Rifiuti (Codici EER validi dal 09/12/2026)	Origine	Stato fisico	Superficie [m²]	Volume [m³]	Peso [ton]
		Rifiuti da trattamento							
G	Container e casse/ceste chiusi/coperti	R13 Rifiuti da trattamento	15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 15.01.06	15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 15.01.06	Trattamento	Solido non polverulento	240	150	25
H	Container e casse/ceste chiusi/coperti	R13 Rifiuti da trattamento	16.02.16 19.12.02 19.12.03 19.12.04	16.02.16 19.12.02 19.12.03 19.12.04	Trattamento	Solido non polverulento	152	180	60
I	casse, ceste, pallet, big bags	R13 Rifiuti da trattamento	16.02.16 19.12.02 19.12.03 19.12.04	16.02.16 19.12.02 19.12.03 19.12.04	Trattamento	Solido non polverulento	88	160	40
J ⁶	Rifiuti in contenitori coperti o chiusi e dotati di coperta antifiama	Deposito provvisorio Stoccaggio rifiuti radioattivi	Deposito provvisorio in sicurezza in area controllata di rifiuti risultati radioattivi al test		Rifiuti risultati radioattivi al monitoraggio		16	/	/
L	casse, ceste, pallet, big bags	R13 Rifiuti da trattamento	16.02.16 19.12.02 19.12.03 19.12.04	16.02.16 19.12.02 19.12.03 19.12.04	Trattamento	Solido non polverulento	44	80	20
M	big bags	R13 Rifiuti da trattamento	19.12.11* (Black Mass)	19.12.11* (Black Mass) 19.14.02*	Trattamento	Solido polverulento	241	65	65
N	big bags	R13	19.12.11* (Black Mass)	19.12.11* (Black Mass)	Trattamento	Solido polverulento	26	35	35

⁶ Area di stoccaggio per rifiuti risultati positivi al controllo radiometrico

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Definizione stoccaggio	Rifiuti (Codici EER validi sino al 09/12/2026)	Rifiuti (Codici EER validi dal 09/12/2026)	Origine	Stato fisico	Superficie [m ²]	Volume [m ³]	Peso [ton]
		Rifiuti da trattamento		19.14.02*					
O	Area coperta (cantilever) in big bags	D15/R13 Rifiuti da trattamento	19.12.12	19.12.12	Trattamento	Solido non polverulento	30	180	60
P	Area coperta (cantilever) in big bags	D15/R13 Rifiuti da trattamento	19.12.11* (vaglio filtro a maniche)	19.12.11* (vaglio filtro a maniche)	Trattamento	Solido polverulento	10	15	15

Tabella 16 - Aree stoccaggio rifiuti

Le aree di stoccaggio, movimentazione e sosta operativa sono pavimentate e impermeabilizzate con getto omogeneo in calcestruzzo; i rifiuti sono stoccati sotto copertura, in modo da evitare il dilavamento meteorico.

4.6 Bonifiche

Lo stabilimento in oggetto non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

4.7 Sicurezza ed emergenze

Per l'impianto è stato acquisito il parere di conformità sul progetto di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, propedeutico alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio.

Il sito è dotato di sistemi di protezione antincendio conformi alla normativa vigente, comprendenti:

- rete idranti (UNI 70 esterna e UNI 45 interna);
- estintori portatili idonei alle classi di incendio previste;
- riserva idrica dedicata alimentata da vasca di accumulo;
- gruppo di pompaggio dimensionato per le esigenze dell'impianto;
- compartimentazioni antincendio realizzate mediante strutture con caratteristiche REI.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Le attività di scarica delle batterie sono effettuate da personale qualificato ai sensi della norma CEI 11-27 (PES/PAV).

Le acque utilizzate per lo spegnimento di eventuali incendi sono intercettate e contenute mediante sistemi dedicati. In condizioni di emergenza è prevista la deviazione dei flussi verso la vasca di accumulo delle acque meteoriche, dimensionata fino a circa 110 m³, con inibizione dello scarico verso i recettori. Le acque raccolte sono successivamente gestite come rifiuto e avviate a impianti autorizzati.

Il sito è dotato di procedure operative per la gestione delle emergenze (incendi, sversamenti accidentali, anomalie di processo), formalizzate nel Piano di Emergenza Interno (PEI), esteso allo stabilimento di Via Al Confine. Sono previste prove periodiche di evacuazione e simulazioni di emergenza.

Sulla base delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze e dei rifiuti presenti, e della valutazione aggiornata, l'impianto non ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso). I valori della sommatoria risultano inferiori alla soglia unitaria:

- ✓ pericoli per la salute (H): 0,417;
- ✓ pericoli fisici (P): 0,166;
- ✓ pericoli per l'ambiente (E): 0,211.

5. Prescrizioni

Generali

- 5.1** L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e relativi allegati, ed in particolare nel presente Allegato Tecnico.
- 5.2** Restano validi tutti gli adempimenti derivanti da specifiche normative in materia di tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori, prevenzione dei rischi e degli incendi, anche se non espressamente indicati.
- 5.3** Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a Regione, Provincia di Lecco, ARPA Lombardia - Dipartimento di Lecco e Comune di Colico.
- 5.4** Prima della messa in esercizio dell'impianto, il Gestore deve presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 e del D.M. 7 agosto 2012.
- 5.5** Il Gestore deve trasmettere agli Enti competenti (Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Colico, ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco e ATS Brianza), prima della data di messa a regime dell'impianto, una proposta di integrazione del piano di monitoraggio/autocontrollo finalizzata alla gestione dell'impianto, con particolare riferimento alle verifiche impiantistiche, alle attività di manutenzione e alla gestione dei punti critici.
- 5.6** Il soggetto autorizzato dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio di seguito riportato.
- 5.7** Al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del processo, per i primi tre anni di esercizio, a decorrere dalla messa a regime, il Gestore deve trasmettere agli Enti (Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Colico, ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco e ATS Brianza), **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**, una relazione tecnica contenente almeno:
- tipologia e quantitativi di rifiuti trattati in ingresso, delle materie ausiliarie utilizzate, degli End of Waste prodotti e dei rifiuti in uscita;
 - destinazione degli End of Waste, con indicazione dei soggetti destinatari e degli utilizzi dichiarati, in coerenza con le finalità autorizzate;
 - bilanci di massa, idrici ed energetici del processo;
 - report degli impatti ambientali sulle principali matrici (aria, acqua, rumore), mediante sistematizzazione ed elaborazione dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio e autocontrollo previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, con evidenza del rispetto dei limiti normativi e di eventuali anomalie o scostamenti;
 - eventuali criticità operative, malfunzionamenti o anomalie riscontrate e descrizione delle misure correttive adottate.

Rifiuti

- 5.8** I rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere conformi a quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

- 5.9** Prima dello scarico devono essere verificati i formulari e/o i documenti di trasporto e deve essere effettuato il controllo visivo di conformità del carico prima del posizionamento nell'area di messa in riserva; per ogni automezzo deve inoltre essere verificata la corrispondenza delle targhe con l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- 5.10** Ai fini della ricezione dei rifiuti all'impianto, il Gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante procedure descritte che prevedano almeno:
- a) verifica radiometrica ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., secondo apposita procedura interna;
 - b) acquisizione del formulario di identificazione del rifiuto e della documentazione tecnica prevista dalla procedura di pre-accettazione, comprensiva, ove necessaria, di omologa e/o caratterizzazione analitica;
 - c) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per i quali l'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 preveda un codice EER "a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi possono essere accettati solo previa verifica analitica della non pericolosità e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto al codice EER assegnato;
 - d) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, gli stessi possono essere accettati solo previa verifica analitica e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto al codice EER assegnato.
- Le verifiche di cui alle lettere c) e d) devono essere eseguite per ogni conferimento, salvo il caso di rifiuti provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico definito e conosciuto riconducibile a singolo produttore, per i quali la verifica deve essere almeno semestrale.
- 5.11** Deve essere assicurata la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 188-bis, 190 e 193, nonché alla disciplina vigente del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La ditta è altresì tenuta alla compilazione e trasmissione della scheda impianti dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. 26/2003, secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511 e s.m.i.
- 5.12** A ciascun collo accettato deve essere attribuito un identificativo univoco, da mantenere nelle registrazioni interne di impianto, al fine di assicurare la tracciabilità dei rifiuti conferiti fino alle successive fasi di trattamento e, ove applicabile, ai lotti di materiale prodotto.
- 5.13** Per i rifiuti decadenti dalle attività svolte presso l'impianto, nella documentazione di registrazione delle operazioni di carico/scarico e nella documentazione di accompagnamento del trasporto in uscita deve essere riportata, nelle annotazioni, l'origine interna del rifiuto, con indicazione della fase o attività da cui esso deriva.
- 5.14** Per i rifiuti identificati con il codice EER 16.10.02, l'Azienda deve annotare nei registri di carico/scarico l'origine del rifiuto, specificando, ove del caso, che trattasi di rifiuto derivante da attività di pulizia e manutenzione interna di piazzali, caditoie, vasche di prima pioggia e manufatti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.
- 5.15** Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il Gestore dell'impianto deve comunicarlo a tutti gli Enti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 5.16** Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 3.1.
- 5.17** Possono essere ritirati, sottoposti a messa in riserva e trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati e catalogati nella tabella 3 del capitolo 3.
- 5.18** Le tipologie di rifiuti in ingresso per le quali non sia previsto o tecnicamente possibile l'effettivo svolgimento presso l'impianto dell'operazione di riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (R4) devono essere gestite nell'ambito dell'operazione R12, con successivo avvio a impianti autorizzati al recupero finale.

- 5.19** I rifiuti prodotti dall'impianto a seguito delle operazioni di trattamento devono essere classificati in conformità all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., attribuendo il codice EER corrispondente alla specifica tipologia del materiale ottenuto, alla natura dei rifiuti originari e, a decorrere dal 09/12/2026, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Decisione delegata (UE) 2025/934.
- 5.20** Qualora venga attribuito un codice EER generico, ivi inclusi 19.12.12 e 19.12.11*, ovvero altri codici residuali applicabili alle frazioni generate dal trattamento, deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti originari mediante indicazione, nei registri di carico/scarico e nella documentazione di accompagnamento del trasporto in uscita, dei codici EER dei rifiuti in ingresso ai diversi trattamenti oppure, in alternativa, delle categorie di provenienza dei rifiuti originari che li hanno generati. Per i rifiuti costituiti da polveri derivanti dai sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore deve effettuare una caratterizzazione analitica distinta per ciascuna tipologia di impianto o linea di trattamento di provenienza, al fine di determinarne classificazione, pericolosità e corretto destino di recupero o smaltimento.
- 5.21** I rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati alla sola messa in riserva/deposito preliminare possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- 5.22** I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14.
- 5.23** Al fine di confermare la destinazione dei rifiuti stoccati e gestiti presso l'impianto ed escludere criticità nella loro effettiva destinazione, il Gestore deve assicurare e documentare l'avvio dei rifiuti in uscita verso impianti autorizzati al recupero o smaltimento, specificando le operazioni autorizzate (R/D) cui tali rifiuti saranno sottoposti, al fine di escludere configurazioni riconducibili alla categoria IPPC 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, relativa all'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi prima di una delle attività di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 o 5.6 del medesimo Allegato. A tal fine, il Gestore deve:
- a) mantenere presso l'impianto l'elenco aggiornato degli impianti destinatari (finali e/o intermedi strettamente collegati), con indicazione delle operazioni autorizzate;
 - b) conservare copia delle autorizzazioni vigenti (o estratti significativi) degli impianti destinatari, provvedendo al loro aggiornamento in caso di variazioni, nonché la documentazione contrattuale/accordi che comprovino il conferimento;
- La documentazione deve essere resa disponibile agli Enti di controllo.
- 5.24** I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero R12 ed R4 autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi:
- al Regolamento (UE) n. 333/2011 per quanto riguarda le frazioni metalliche di ferro e alluminio;
 - alle prescrizioni e ai parametri di controllo contenuti nel parere favorevole per l'End of Waste "caso per caso" rilasciato da ARPA Lombardia -Dipartimento di Lecco per quanto riguarda la Black Mass.
- 5.25** I rifiuti identificati con i codici EER 20.XX.XX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:

- a) dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile e batterie (CDCRAEE e CDCB), nonché da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- b) da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
- c) da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi;
- d) dai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) e dai distributori, nel rispetto delle modalità semplificate di trasporto previste dalla normativa vigente (es. D.M. 65/2010 e s.m.i.), ove applicabili.

5.26 Le operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla Tavola n. 7 Rev. 6 agli atti. Deve essere garantita la separazione per tipologie omogenee e, in particolare, la separazione fisica tra i rifiuti in ingresso e i materiali derivanti dal trattamento (Black Mass, Alluminio e Ferro) che, in attesa del perfezionamento della qualifica di End of Waste, restano classificati e gestiti come rifiuti. Deve essere altresì garantita la separazione tra i rifiuti destinati a messa in riserva (R13) e quelli destinati a deposito preliminare (D15), anche mediante l'individuazione di aree distinte e chiaramente identificate.

5.27 Le batterie che presentano condizioni tali da richiedere specifiche modalità di gestione devono essere stoccate esclusivamente nelle aree e nei sistemi di contenimento dedicati previsti dal progetto approvato, con separazione dalle batterie già sottoposte a scarica.

5.28 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.

5.29 Nell'installazione non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi e/o diverse caratteristiche di pericolosità, se non preventivamente autorizzati secondo le specifiche stabilite dalla D.d.s. n. 1795 del 04/03/2014, fatte salve le operazioni di miscelazione prima del trattamento all'interno del medesimo impianto, come precisato nell'Allegato A, Punto 2 "Esclusioni" della stessa D.d.s..

5.30 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) devono essere mantenuti chiusi, salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni di movimentazione, o comunque gestiti in modo da impedire perdite o fenomeni di dilavamento, garantendo la chiusura immediata al termine delle operazioni o in caso di eventi meteorici.

5.31 Le aree di stoccaggio devono garantire la separazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

5.32 Le attività di deposito e movimentazione rifiuti, nonché il deposito dei contenitori ad essi destinati devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione, per dilavamento, delle acque di natura meteorica, anche ai sensi del RR 4/2006 e della D.G.R. n. 8/2772 del 21 giugno 2006.

5.33 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari e contenitori utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta.

5.34 Il Gestore deve valutare la compatibilità tra i rifiuti presenti nelle medesime aree di stoccaggio, al fine di prevenire situazioni di rischio derivanti da eventuale contatto tra rifiuti incompatibili, anche in caso di urti, cadute o rottura dei contenitori.

Qualora siano individuate tipologie di rifiuti incompatibili, devono essere adottate adeguate misure di gestione e prevenzione, anche mediante la definizione di specifiche procedure operative all'interno del sistema di gestione e la previsione di aree di stoccaggio separate e dedicate.

- 5.35** Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.
- 5.36** Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 5.37** Tutti i cassoni non posizionati sotto copertura, devono essere dotati di chiusura o di protezione anche amovibile (teli).
- 5.38** I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti. In particolare, tutti i contenitori ed i serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose dovranno essere dotati di etichettatura conforme alla normativa CLP.
- 5.39** Se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 5.40** I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro.
- 5.41** Per quanto concerne la gestione dei rifiuti liquidi devono essere osservate nello specifico le seguenti prescrizioni:
- i fusti contenenti rifiuti liquidi non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
 - lo stoccaggio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
 - le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
 - le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori non devono dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
 - la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite.
- 5.42** Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con D.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate.
- 5.43** I rifiuti accettati e posti in messa in riserva (R13) devono essere avviati alle operazioni di recupero presso il medesimo impianto entro un termine massimo di 6 mesi dalla data di accettazione. I materiali derivanti dalle operazioni di trattamento, in attesa degli esiti delle verifiche analitiche e dell'eventuale attestazione di conformità ai fini End of Waste, qualora non conformi o non destinati a certificazione, non possono essere mantenuti in stoccaggio per oltre 12 mesi dalla data di produzione e devono essere avviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati.

- 5.44** Le batterie e gli accumulatori esausti devono essere depositati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata. Le relative sezioni devono possedere adeguate caratteristiche di resistenza chimica e meccanica rispetto alle sostanze eventualmente contenute.
- 5.45** La gestione dei rifiuti identificati come RAEE, comprensiva delle operazioni di stoccaggio e trattamento, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, e in particolare delle disposizioni di cui agli Allegati VII e VIII del medesimo decreto.
- 5.46** Devono essere attuate le misure e le procedure di radioprotezione per la gestione dei rottami metallici e, più in generale, dei materiali/rifiuti soggetti a sorveglianza radiometrica, in conformità al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. e alle norme tecniche vigenti, con particolare riferimento alla norma UNI 10897.
- 5.47** Le operazioni di sorveglianza radiometrica devono essere eseguite secondo procedura aziendale predisposta e validata da un Esperto di Radioprotezione (E.R.) di II o III grado, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., incaricato, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto, includendo modalità operative di esecuzione della sorveglianza, criteri di accettazione, soglie/valori di attenzione, modalità di gestione di eventuali ritrovamenti/anomalie radiometriche, gestione delle non conformità e obblighi di immediata e puntuale comunicazione agli Enti competenti. La procedura deve essere trasmessa, prima della messa in esercizio dell'impianto, a Regione Lombardia, ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco, Provincia di Lecco e ATS Brianza.
- 5.48** Le operazioni di sorveglianza radiometrica devono essere effettuate sui rifiuti in ingresso, sui rifiuti in uscita e sugli End of Waste prodotti, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale di cui al precedente punto 5.47. Gli esiti delle verifiche radiometriche devono essere registrati, conservati presso l'impianto e resi disponibili agli Enti preposti in occasione delle attività di controllo e ispezione.
- 5.49** La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.
- 5.50** Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Lecco, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 5.51** L'area J individuata nella Tavola 07 rev. 6, destinata all'isolamento temporaneo del carico anomalo e/o del materiale contaminato in attesa delle determinazioni e delle attività conseguenti (es. restituzione, gestione come rifiuto, avvio a destino autorizzato, decadimento fisico ove applicabile), deve essere sempre mantenuta libera, accessibile e funzionale allo scopo.
- 5.52** La procedura di sorveglianza radiometrica deve essere riesaminata e, se necessario, aggiornata con periodicità almeno annuale e comunque a seguito di: modifiche impiantistiche/gestionali rilevanti, introduzione di nuove tipologie di rifiuti/materiali, esiti di anomalie radiometriche, nonché a seguito di aggiornamenti normativi. A valle dell'aggiornamento, la procedura deve essere trasmessa agli Enti competenti ai fini delle valutazioni di merito, ove richiesto.
- 5.53** Deve essere comunicata agli Enti qualsiasi anomalia o indisponibilità della strumentazione dedicata alla sorveglianza radiometrica, corredata dalle azioni intraprese (misure compensative, modalità alternative di controllo, eventuale sospensione dei conferimenti interessati) e dai tempi previsti per il ripristino delle condizioni di normale operatività.
- 5.54** Fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i., in particolare dall'art. 45 c.2, si prescrive che l'Azienda inoltri almeno ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento.
- 5.55** Nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.Lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Si prescrive che tali comunicazioni

preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, siano inviate ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni.

- 5.56** La gestione dell'impianto, comprese le operazioni di stoccaggio, movimentazione e trattamento dei rifiuti, deve essere effettuata nel pieno rispetto del D.Lgs. 152/06 e di ogni altra normativa vigente applicabile all'attività autorizzata. In ogni caso, tali operazioni devono svolgersi senza pericolo per la salute dell'uomo, garantendo la sicurezza degli addetti e il benessere della collettività, e senza impiegare metodi o procedure che possano recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, deve essere assicurato che:
- non si determinino rischi di contaminazione o impatti negativi su acqua, aria, suolo e sottosuolo, né effetti dannosi sulla fauna e sulla flora;
 - siano prevenuti inconvenienti derivanti da rumori, odori o altre emissioni moleste;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - siano salvaguardati il paesaggio, il contesto territoriale e gli eventuali siti tutelati, evitando ogni forma di degrado ambientale;
 - siano rispettate le esigenze igienico-sanitarie connesse alle attività svolte;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 5.57** L'Azienda deve adottare un unico sistema di contabilizzazione dei dati di rilevazione dei rifiuti al fine di evitare incongruenze nella documentazione da inviare agli Enti.
- 5.58** Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- 5.59** La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 5.60** Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 5.61** I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati mediante etichette o targhe riportanti il codice EER di identificazione, da utilizzare ai fini della compilazione dei registri di carico e scarico. Per i materiali destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), al fine di agevolarne la gestione, l'identificazione può avvenire anche mediante l'apposizione di cartellini o sistemi di etichettatura di tipo removibile/non permanente, purché sia costantemente garantita la chiara identificazione di ciascun collo e la sua piena tracciabilità durante tutte le fasi di stoccaggio e movimentazione interna.
- 5.62** Considerato che lo stoccaggio di parte dei rifiuti avviene sul piazzale esterno, deve essere garantita la prevenzione di fenomeni di dilavamento dei rifiuti medesimi. A tal fine, il Gestore deve assicurare che i rifiuti siano stoccati in condizioni idonee alla loro natura, all'interno di contenitori adeguati ovvero sotto coperture (quali tettoie, strutture a cantilever o sistemi equivalenti), in modo da escludere il contatto con le acque meteoriche. Devono inoltre essere adottate idonee soluzioni gestionali e impiantistiche atte a evitare il trascinarsi di eventuali contaminanti dalle aree di stoccaggio.
- 5.63** Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e s.m.i. e, per quanto applicabile, ciò che è previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019. Il Gestore dovrà inoltre garantire, per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza antincendio, adottando le necessarie misure tecniche e gestionali per la prevenzione e il contenimento del rischio incendio, con particolare riferimento, per quanto applicabile, alle disposizioni di cui al D.M. 3 settembre 2021.
- 5.64** Deve essere presente e funzionante l'impianto antincendio posto a presidio delle lavorazioni e degli stoccaggi e devono essere effettuati regolari controlli a cura del Gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo (videosorveglianza, sistemi di rilevazione, allarmi, ecc.).

- 5.65** In caso di modifiche delle lavorazioni, delle strutture o della destinazione d'uso dei locali, nonché in caso di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento o comunque di modifiche delle condizioni di sicurezza antincendio, il Gestore deve attivare le procedure previste dall'art. 4 del D.P.R. 151/2011 e del D.M. 7 agosto 2012 mediante presentazione di nuova SCIA antincendio. Qualora tali modifiche comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio, il Gestore deve attivare preventivamente anche le procedure di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, ai fini dell'ottenimento del parere di conformità sul progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente.
- 5.66** Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. È inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

End of Waste (EoW)

- 5.67** I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 184-ter del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento.
- 5.68** L'azienda deve privilegiare, ove tecnicamente possibile e nel rispetto dei requisiti normativi applicabili, la valorizzazione dei materiali ferrosi e non ferrosi mediante cessazione della qualifica di rifiuto, in coerenza con i principi di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., favorendo il recupero di materia rispetto ad altre forme di gestione.
- 5.69** I rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio derivanti dal trattamento mantengono la qualifica di rifiuto fino al completamento delle verifiche previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 e alla cessazione della detenzione, che si perfeziona all'atto dell'uscita dall'impianto, inclusa l'ispezione visiva e il controllo radiometrico sul mezzo in uscita. Durante il deposito, tali materiali devono essere:
- stoccati esclusivamente nelle aree dedicate (H, I, L) individuate nella planimetria agli atti;
 - mantenuti fisicamente separati dai rifiuti in ingresso (batterie cariche o scariche), al fine di garantire la tracciabilità ed evitare contaminazioni crociate;
 - identificati mediante apposita cartellonistica che ne indichi chiaramente la natura di rifiuto e la destinazione al processo di cessazione della qualifica di rifiuto.

- 5.71** Per ogni lotto di EoW dovrà essere redatta una dichiarazione di conformità conforme al modello regionale di cui alla D.d.s. n.12584 del 23/09/21.

- 5.73** Fino all'avvenuta certificazione di idoneità dell'EoW, attestata con la dichiarazione di conformità, il materiale stoccato è da intendersi rifiuto e, quindi, soggetto ai disposti della Parte IV del D.Lgs. 152/06.
- 5.74** Lo stoccaggio del materiale in attesa di certificazione EoW (Black Mass) o, eventualmente, già certificato, dovrà avvenire in modalità tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali attese, oltre che le idonee condizioni di sicurezza; dovrà inoltre essere confezionato in big bags con doppia camicia, o sistema analogo, al fine di evitare la dispersione di polveri.

- 5.75** Lo stoccaggio dei rottami di ferro e alluminio, in attesa del perfezionamento della qualifica di End of Waste ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011, dovrà avvenire in contenitori, casse metalliche o big bags idonei alla natura del materiale, tali da garantirne l'integrità, la sicurezza e l'assenza di dispersioni. I materiali dovranno essere mantenuti fisicamente separati dai rifiuti in ingresso e dalla Black Mass, garantendo una chiara identificazione dei lotti, in coerenza con le aree di stoccaggio individuate in progetto.
- 5.76** Dovrà essere costantemente garantita la separazione fisica tra le aree di stoccaggio dei rifiuti, ivi inclusi i materiali in attesa del perfezionamento della qualifica di End of Waste, e le eventuali porzioni di area destinate alla permanenza temporanea di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste). Qualora si verifichi tale permanenza temporanea, i materiali dovranno essere collocati in aree dedicate, in coerenza con quanto riportato nella planimetria dell'impianto, e chiaramente identificati rispetto ai rifiuti mediante idonea segnaletica o sistemi di etichettatura, anche di tipo removibile, atti a garantirne la tracciabilità e l'assenza di commistione.
- 5.77** I rifiuti ammissibili al processo di recupero dovranno essere esclusivamente quelli individuati dai codici EER indicati al punto 3 del Mod. 1A e nella tabella di cui al punto 5 del medesimo modello (recepita nella Tabella 3 del presente Allegato Tecnico), limitatamente ai rifiuti costituiti da celle, moduli e batterie al litio, nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) contenenti tali componenti o costituiti prevalentemente da sistemi di alimentazione a batterie al litio (quali, a titolo esemplificativo, power bank, sigarette elettroniche e dispositivi indossabili).
- 5.78** I rifiuti di batterie al litio che, per condizioni pregresse o rilevate all'atto del conferimento, siano giudicate "critiche", e cioè a rischio di sviluppare fenomeni di sovratemperatura (cd "thermal runaway"), dovranno essere gestite adottando tutte le precauzioni necessarie e, se tecnicamente possibile e in sicurezza, dovranno essere inviate immediatamente al trattamento di scarica.
- 5.79** All'interno delle aree interne di scarico, la presenza delle batterie cariche destinate alla lavorazione deve essere esclusivamente temporanea e limitata al quantitativo strettamente necessario alle lavorazioni giornaliere, evitando accumuli non necessari.
- 5.80** Il Gestore deve definire e mantenere operativa una specifica procedura aziendale per la gestione del fermo impianto (sia programmato che accidentale), che individui le misure di sicurezza, le modalità di monitoraggio e le azioni gestionali necessarie a mitigare i rischi associati alla presenza in sito di batterie con carica residua.
- 5.81** Le indicazioni riportate nei documenti tecnici trasmessi, così come tutte le operazioni e/o verifiche in essi descritte, essendo parte integrante e sostanziale del Sistema di Gestione (SDG), sono da intendersi vincolanti per la ditta e, quindi, da rispettare in modo rigoroso. In particolare, quanto riportato nel protocollo di gestione operativa relativo alle operazioni di travaso degli elettroliti e alla gestione delle eventuali perdite, come integrato in data 20/02/2026, costituisce parte integrante del medesimo sistema ed è parimenti vincolante per l'Azienda.
- 5.82** Dovrà essere sempre garantita la separazione tra gli stoccaggi dei rifiuti e quelli degli EoW; inoltre, i materiali lavorati, in attesa di certificazione e di predisposizione della dichiarazione di conformità degli EoW, dovranno essere sempre tenuti separati dagli EoW già certificati ed in attesa di commercializzazione.
- 5.83** Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate ed eventuali sversamenti dagli automezzi dovranno essere raccolti e convogliati separatamente; dovranno inoltre essere strutturate in modo da minimizzare le emissioni odorigene e le polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio del rifiuto.
- 5.84** Devono essere rigorosamente rispettate le misure di sicurezza e deve essere garantita la costante visibilità dei cartelli di identificazione delle aree di stoccaggio, di lavorazione dei rifiuti e di quelle inerenti agli EoW prodotti.

- 5.85** L'impianto di recupero, inteso come stabilimento, dovrà avere capacità adeguata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, secondo i quantitativi autorizzati, e per lo stoccaggio degli EoW e degli eventuali rifiuti prodotti.
- 5.86** Il Gestore deve applicare il sistema di gestione adottato, finalizzato a garantire la completa tracciabilità dei rifiuti dal conferimento in impianto fino alla produzione dei lotti di EoW, nonché a dimostrare la conformità del processo di recupero ai criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- 5.87** Il Sistema di Gestione (SDG) dovrà essere aggiornato costantemente, al fine di garantire il rispetto degli obblighi relativi ai controlli previsti dalle normative tecniche di settore, nonché dei seguenti obblighi minimi:
- protocollo di accettazione dei rifiuti comprensivo della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento e monitoraggio;
 - procedura di controllo di processo e di monitoraggio dei parametri di processo se previsti;
 - procedure per la verifica di conformità del prodotto EoW;
 - definizione del lotto.
- 5.88** I registri del Sistema di Gestione ove sono riportate tutte le verifiche condotte sui rifiuti in ingresso e uscita, nonché le non conformità, i monitoraggi effettuati, i parametri di processo rilevati e le verifiche analitiche e speditive condotte sull'EoW prodotto, dovranno essere compilati, conservati e resi disponibili per gli Enti preposti al controllo.
- 5.89** Dovrà essere garantita la completa tracciabilità dei flussi, dall'ingresso dei rifiuti in impianto e fino alla produzione dei singoli lotti di EoW; per ogni lotto si dovrà poter risalire alle seguenti informazioni minime:
- a. rifiuti in ingresso che hanno generato la Black Mass del lotto;
 - b. parametri di processo (temperatura e pressione), registrati e archiviati nel sistema di controllo digitale e associabili al periodo temporale di produzione del lotto.
- 5.90** Dovrà essere redatto un registro dei lotti di EoW prodotti, nel quale, per ogni lotto di EoW, dovranno essere indicate le associazioni con i carichi di rifiuti in ingresso e i risultati analitici sul campione. I parametri di processo (valori di temperatura e pressione) devono essere riportati nel suddetto registro esclusivamente qualora si siano verificati allarmi o anomalie durante la produzione del lotto; in assenza di anomalie, resta fermo l'obbligo di garantire l'associabilità dei dati di processo, archiviati digitalmente, a ciascun lotto ai fini della tracciabilità.
- 5.91** I lotti di EoW non dovranno eccedere i limiti volumetrici autorizzati.
- 5.92** Qualora un lotto di EoW, o anche solo una parte dello stesso, si degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere gestito come rifiuto, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06.
- 5.93** È necessario che il proponente aggiorni costantemente la check-list degli adempimenti in materia POPs, REACH, CLP, come prevista dall'Allegato 2 della D.G.R. 16 dicembre 2024 – n. XII/3648, oltre che la Relazione di valutazione degli adempimenti prevista dalla D.G.R. in questione. Si sottolinea che è responsabilità del Gestore dell'impianto garantire la rispondenza tra quanto dichiarato e riportato in tali documenti, e quanto effettivamente riscontrabile nelle attività di recupero di cui trattasi. Resta in carico al medesimo soggetto l'onere di verificare costantemente gli eventuali obblighi in relazione al Regolamento REACH. La "checklist" e la "Relazione di valutazione degli adempimenti" dovranno essere tenute a disposizione delle Autorità di controllo.
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



5.95 In caso di spedizione transfrontaliera di materiali EoW, il Gestore deve ottenere l'accordo dell'Autorità di destino e, se del caso, preferibilmente anche dell'Autorità di transito, sulla possibilità che tali materiali siano spediti senza applicare le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157, o comunque:



- verificare che i materiali EoW siano qualificati come non rifiuto nel Paese di destinazione (e, se del caso, preferibilmente anche nei Paesi di transito) e possano essere commercializzati come prodotto, al fine di operare al di fuori delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157;
- dimostrare l'effettivo utilizzo come prodotto mediante idonea documentazione (quali, a titolo esemplificativo, accordi commerciali, lettere di interesse, specifiche tecniche di utilizzo, standard applicabili o altra documentazione equipollente);
- mantenere costantemente aggiornata e disponibile per le Autorità competenti, anche durante la spedizione, la documentazione comprovante la destinazione d'uso e la qualifica del materiale, anche nei Paesi di destinazione (e, se del caso, preferibilmente anche di transito).

In assenza di adeguata evidenza documentale, i materiali devono essere gestiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni transfrontaliere.

Emissioni in atmosfera

Limiti

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

Sigla	Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Durata	Inquinanti	Valori limite [mg/Nm ³]
E1		2.000	Continua per tutto il ciclo di lavorazione. Previsti turni di lavoro in orario diurno	Manganese	5
				Nickel	0,5
				Cobalto	0,5*
				Fluoro e suoi componenti	5
				COV	20
				Polveri totali	5
E2		30.000	Continua per tutto il ciclo di lavorazione. Previsti turni di lavoro in orario diurno	Manganese	5
				Nickel	0,5
				Cobalto	0,5*
				Fluoro e suoi composti	5
				COV	20
				Polveri totali	5

* Il valore limite per il cobalto potrà essere oggetto di rivalutazione a tutela della popolazione, sulla base degli esiti dei monitoraggi condotti durante la fase di messa a regime e delle effettive condizioni di esposizione della popolazione

Tabella 17 - Emissioni in atmosfera

5.96 Per le emissioni E1 ed E2, la ditta deve effettuare:

- il campionamento e l'analisi dei parametri Litio e i suoi sali e Fosfati con frequenza annuale, per un periodo di tre anni;
- per il primo anno di esercizio, il monitoraggio con frequenza trimestrale dei metalli Nichel e Cobalto sulle emissioni convogliate;

- per il primo anno di esercizio, la speciazione semestrale dei Composti Organici Volatili (COV).

Al termine dei periodi sopra indicati, le frequenze di monitoraggio potranno essere oggetto di rivalutazione da parte dell'Autorità competente sulla base degli esiti dei controlli effettuati.

- 5.97** Il Gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie olfattive generate da emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di disturbo olfattivo il Gestore dovrà attuare quanto previsto dal successivo paragrafo Emissioni odorigene.
- 5.98** Qualora i limiti prescritti non fossero garantiti il Gestore dovrà provvedere all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di contenimento. Il complesso delle modalità gestionali degli impianti di abbattimento è riepilogato al successivo paragrafo "Prescrizioni impiantistiche".

Requisiti e modalità di controllo

- 5.99** Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e controllo.
- 5.100** I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle normali condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- 5.101** I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
- portata di aeriforme riferita alle condizioni normali (273,15 °K e 101,323 kPa) ed ai fumi secchi o umidi a seconda della definizione del limite (espresso in Nm³S/h o in Nm³T/h);
 - concentrazione degli inquinanti riferita alle condizioni normali (273,15 °K e 101,323 kPa) ed ai fumi secchi o umidi a seconda della definizione del limite (espresso in Nm³S/h o in Nm³T/h);
 - temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - le condizioni operative in atto durante la misura e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
- 5.102** Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:
- $$E = (E_M * P_M) / P$$
- dove:
- E_M = concentrazione misurata;
 - P_M = portata misurata;
 - P = portata di effluente gassoso diluita nella maniera che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
 - E = concentrazione riferita alla P.
- 5.103** I risultati delle verifiche degli autocontrolli effettuati, accompagnati dai dati di monitoraggio previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo nonché da una relazione riportante la caratterizzazione del ciclo produttivo, delle emissioni generate e delle strategie di campionamento adottate, devono essere conservati presso l'impianto e messi a disposizione dell'Autorità di controllo. I dati degli autocontrolli relativi alle emissioni e agli scarichi devono inoltre essere inseriti nell'applicativo regionale AUA POINT secondo le tempistiche stabilite dalla normativa vigente e dal presente provvedimento.
- 5.104** I valori limite di emissione prescritti si applicano ai periodi di normale esercizio dell'impianto, intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Si intendono per avvii/arresti le operazioni di messa in servizio/fuori servizio/interruzione di una attività, di un elemento e/o di un impianto; le fasi regolari di oscillazione dell'attività non sono considerate come avvii/arresti. In caso di anomalia o di guasto dell'impianto produttivo tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente ed il Comune devono essere informati entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo all'evento; l'Autorità Competente può disporre la riduzione

o la cessazione delle attività o altre prescrizioni. Resta fermo l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le opportune precauzioni per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile. Di ogni situazione incidentale dovrà essere tenuta idonea registrazione con la descrizione dell'evento e delle azioni correttive poste in essere.

- 5.105** Qualora il Gestore si veda costretto a sospendere o posticipare l'effettuazione dei monitoraggi prescritti (ad esempio per assenza di rifiuti in ingresso o funzionamento discontinuo della linea), deve informare tempestivamente gli Enti competenti, specificando le motivazioni tecniche dell'impossibilità e le tempistiche previste per il ripristino delle condizioni di normale esercizio necessarie all'esecuzione dei controlli.
- 5.106** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- 5.107** L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Prescrizioni impiantistiche

- 5.108** I condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumi e polveri devono essere tali da permettere il campionamento in conformità alla norma UNI EN 15259/2008. I relativi punti di prelievo e i percorsi di accesso devono essere conformati nel rispetto delle norme tecniche applicabili e delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
- 5.109** Devono essere il più possibile contenute emissioni diffuse e fugitive, sia mantenendo in condizioni di perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni, con l'utilizzo di buone pratiche di gestione (si veda il punto seguente), sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
- 5.110** Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 270 del D.Lgs. 152/06) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" devono essere fornite motivazioni tecniche mediante apposita relazione.
- 5.111** Tutti i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera adottati successivamente alla data di entrata in vigore della D.G.R. 30 maggio 2012, n. IX/3552 devono almeno rispondere ai requisiti tecnici e ai criteri previsti dalla stessa. I sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera installati precedentemente devono rispettare quanto definito dalla D.G.R. 01 agosto 2003 – n. 7/13943.
- 5.112** Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione tempestiva e comunque entro le 8 ore successive all'evento all'Autorità Competente, alla Provincia, al Comune e ad ARPA. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
- 5.113** Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento installati, attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.
- 5.114** Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio. Essi dovranno essere annotati su apposito registro (così come quelli di manutenzione straordinaria) cartaceo o elettronico, dotato di pagine numerate, ove riportare la data di effettuazione dell'intervento, il tipo di intervento (ordinario, straordinario) e una descrizione sintetica dell'intervento stesso; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo e utilizzato per la elaborazione dell'albero degli eventi necessario alla valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi. Nel caso in cui si rilevino per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un

aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

5.115 In caso di attivazione di nuovi punti di emissione, si applicano le disposizioni di cui ai punti 5.118 e 5.119. Inoltre:

- Dalla data di messa a regime decorre un periodo di almeno 10 giorni di marcia controllata durante il quale l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto alla caratterizzazione delle emissioni autorizzate, con determinazione della portata, della concentrazione degli inquinanti e dei relativi flussi di massa.
- I risultati degli accertamenti analitici, accompagnati da una relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo e delle modalità di campionamento adottate, devono essere trasmessi a Regione Lombardia, alla Provincia, al Comune e ad ARPA competente per territorio entro 30 giorni dalla data di messa a regime.
- Le analisi di autocontrollo successive devono essere effettuate secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo.
- I punti di misura e campionamento devono essere conformi ai criteri tecnici stabiliti dalle norme UNI applicabili.

5.116 Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5.117 Qualora si riscontrasse nelle emissioni la presenza di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate - come individuate alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, Allegato I, Parte II - ne dovrà essere data tempestiva comunicazione a Regione Lombardia, al Comune di Colico, alla Provincia di Lecco, ad ATS Brianza e ad ARPA Lombardia - Dipartimento di Lecco, interrompendo contestualmente le attività o le fasi di processo da cui originano le emissioni.

Emissioni: messa in esercizio e messa a regime

5.118 La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione a Regione, Provincia, al Comune e all'ARPA competente per territorio.

5.119 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto nelle precedenti prescrizioni specifiche, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, la ditta dovrà presentare una richiesta nella quale:

- dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- dovrà essere indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora Regione Lombardia non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La ditta deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa a Regione Lombardia, alla Provincia, al Comune e all'ARPA competente per territorio.

Emissioni odorigene

5.120 Per ciò che concerne le molestie olfattive il Gestore dovrà porre in atto tutte le misure per la loro minimizzazione.

5.121 Il Gestore dovrà effettuare, entro 60 giorni dalla avvenuta messa a regime dell'impianto, una indagine olfattometrica delle emissioni, condotta secondo le modalità previste dall'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. n. 3018/2012.

L'indagine dovrà essere finalizzata a valutare la potenziale insorgenza di criticità connesse a molestie olfattive e i relativi esiti dovranno essere documentati e resi disponibili agli Enti di controllo.

5.122 Laddove si evidenziassero fenomeni di tale tipologia il Gestore dovrà concordare con le competenti autorità il percorso più idoneo alla soluzione/mitigazione della problematica, tenendo conto delle seguenti, seppur non esaustive, possibilità:

- confinamento dell'attività/fase operativa;
- interventi sulle modalità adottate per lo svolgimento delle attività/fase operativa;
- installazione di nuovi/ulteriori presidi depurativi.

Se del caso il Gestore dovrà altresì ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti prendendo a riferimento i criteri definiti dalla DGR 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo UNICHIM 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Acqua

Limite allo scarico

5.123 Le acque meteoriche contaminate di prima pioggia devono assicurare il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Limite di portata

5.124 Lo scarico delle acque meteoriche contaminate di prima pioggia in pubblica fognatura è autorizzato con i seguenti valori di portata massima:

$$Q_{\text{max scarico}} = 10 \text{ m}^3/\text{ora} \text{ (punta massima istantanea di scarico pari a } 18 \text{ m}^3/\text{ora})$$

5.125 Il titolare dello scarico deve assicurare con cadenza almeno annuale i seguenti autocontrolli:

Acque	Codice SIRE	Codice punto di allaccio	Codice servizio depurazione	Pozzetto campionamento	Parametri di controllo
Meteoriche contaminate di prima pioggia	NA0970260004001G	097023.0011.003.G	Ancora da assegnare	"S1"	pH, Conducibilità, Temperatura, BOD5, COD, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , N totale, P _{tot} , SST, Al, Fe, Cu, Pb, Zn, Mn, Idrocarburi totali

Tabella 18 - Autocontrolli annuali dello scarico S1

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate da laboratorio abilitato e riferite di norma per le acque reflue industriali a un campione medio effettuato nell'arco di tre ore⁷ e per le acque meteoriche contaminate a un campione istantaneo durante un evento meteorico.

Nel caso specifico delle acque di prima pioggia, non essendo possibile conoscere con esattezza il momento di avvio della pompa di svuotamento delle acque di prima pioggia e quindi di attivazione dello

⁷ L'autorità preposta al controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (routine, emergenza, ecc.).

scarico, in quanto strettamente correlato alla fine dell'evento meteorico e alle modalità di rilevazione dello stesso, al fine di ri-creare comunque condizioni analoghe e permettere il prelievo di un campione significativo del refluo, l'attività di prelievo delle acque di prima pioggia verrà effettuata come segue:

a seguito di una precipitazione meteorica e quindi, in situazione di vasca di accumulo riempita anche solo parzialmente, verrà richiesto al personale aziendale di attivare manualmente la pompa di svuotamento dell'accumulo delle prime piogge. Dopo un lasso di tempo significativo, concordato con l'azienda, decorrente dall'attivazione dello scarico nel pozzetto di campionamento, che permetta il ricambio di acque nello stesso, si procederà al prelevamento di un campione istantaneo delle acque di prima pioggia. La modalità di prelievo verrà opportunamente descritta sul verbale di campionamento.

I verbali di campionamento e i rapporti di prova - i quali dovranno contenere almeno i dati identificativi del verbale di prelevamento del relativo campione, le date di accettazione e apertura del campione e di inizio e fine delle prove, e per ciascun parametro esaminato: il metodo di prova, l'unità di misura, il valore accertato, l'incertezza estesa e il limite di legge o autorizzato - devono essere trasmessi al Gestore **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

I rapporti di prova devono essere inoltre conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni

5.126 Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

5.127 Ogni pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso.

5.128 I sistemi di misura presenti, nonché le apparecchiature funzionalmente connesse (es. memorizzatore dei dati, display grafico, ecc.), devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendone la regolare manutenzione e taratura; le operazioni effettuate sul misuratore dovranno essere annotate sul registro di gestione/manutenzione.

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, registro gestione/manutenzione, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati.

5.129 Gli impianti di trattamento presenti devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; deve essere redatto apposito piano di manutenzione, coerente con le istruzioni d'uso e con le tempistiche di manutenzione fornite dai costruttori (in subordine quantomeno semestrale). Le corrispondenti operazioni effettuate comprensive di date, nominativi e firme del personale coinvolto devono essere riportate su di un registro di gestione/manutenzione. I residui derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto. Prevedere una verifica visiva del funzionamento degli impianti con cadenza almeno semestrale che comprenda anche il controllo del funzionamento delle parti elettriche come controllo attivazione pompe di svuotamento, timer di attivazione ecc..

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, registro gestione/manutenzione impianto, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

5.130 Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

5.131 Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di materie prime liquide e/o rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

5.132 In caso di incendio che comporti l'invio di acque utilizzate per lo spegnimento nella vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia, l'Azienda dovrà comunicare, agli enti competenti, quanto accaduto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dall'evento.

L'Azienda dovrà inoltre mettere in atto le seguenti attività:

- pulire accuratamente le aree interessate dall'incendio e utilizzate dai mezzi di soccorso/spegnimento;
- pulire accuratamente tutti i pozzetti, le tubazioni e le vasche di accumulo presenti sulle aree di cui sopra e/o interessate dalla raccolta delle acque di spegnimento dell'incendio;
- procedere allo smaltimento dei reflui derivati dalle acque di spegnimento dell'incendio mediante ditta specializzata;
- notificare agli enti competenti la documentazione comprovante le operazioni di pulizia e smaltimento dei reflui.

Conservare, presso l'Azienda, la documentazione di cui sopra per almeno tre anni dal momento della produzione.

Prescrizioni relative all'adeguamento della documentazione e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi

5.133 L'azienda, entro 180 giorni dalla notifica della Autorizzazione, dovrà:

- provvedere alla realizzazione, a valle del sistema di trattamento (disoleatura) e prima della commistione con altre tipologie di reflui, di un pozzetto di campionamento che consenta il prelievo delle sole acque reflue di prima pioggia. Il pozzetto di campionamento dovrà avere un battente idrico di circa 50 cm dal fondo del manufatto per consentire l'idoneità del prelievo e dimensioni almeno 50x50 cm;
- tutti i pozzetti di campionamento dovranno essere facilmente individuabili e identificabili tramite una targhetta in metallo;
- realizzare un pozzetto di calma prima dell'ingresso delle acque reflue di prima pioggia nel disoleatore;
- tarare il galleggiante di minimo della pompa di svuotamento delle vasche di prima pioggia al fine di ottenere un volume di accumulo pari alle sole prime piogge ovvero 35 m³;
- installare un contatore di funzionamento relativo alla pompa di svuotamento delle vasche di prima pioggia al fine di quantificare annualmente i volumi di reflui scaricati in fognatura. Inoltre, confermare la portata massima e la portata media di esercizio della pompa finale di rilancio in fognatura (attuali previste: 18 m³/h max; 10 m³/h media);
- installare un sensore di pioggia o pluviometro in modo tale da essere sempre esposto completamente, e correttamente bagnato, dagli eventi atmosferici;
- regolare il conto alla rovescia al termine del quale viene dato il segnale di avvio alla pompa di svuotamento della vasca di prima pioggia in modo che sia trascorso un lasso di tempo asciutto calcolato come 48 ore più il tempo di svuotamento della vasca (48h + 3,5 h = 51,5 h);
- aggiungere al quadro elettrico di controllo del sistema di separazione della prima pioggia, un comando che permetta di avviare manualmente la pompa di svuotamento della vasca di accumulo, al fine di permettere il campionamento delle acque meteoriche contaminate come sopra specificato.

5.134 Gli adempimenti di cui ai precedenti punti dovranno essere effettuati entro i termini di cui sopra, fornendo comunicazione, documentazione fotografica e planimetria as-built (con evidenza della legenda: indicare ogni tipologia di reflu, reti e relativi manufatti con codice colore differente) che comprovino

l'adempimento degli adeguamenti sopra indicati conformemente al progetto presentato in sede di istanza. Tale documentazione dovrà essere trasmessa dall'azienda al SUAP, alla Provincia di Lecco, all'Ufficio d'ambito di Lecco ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato Lario Reti Holding.

- 5.135** Secondo quanto disposto dall'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/06, per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere presentata una nuova istanza, ove lo scarico risulti soggetto ad autorizzazione. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al SUAP e alla Provincia di Lecco, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

- 5.136** Qualunque interruzione parziale o totale del funzionamento degli impianti di trattamento per attività di manutenzione e/o per guasti e disservizi di minor rilievo, tali da non compromettere la qualità dello scarico finale, deve essere prontamente comunicata al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

In caso di gravi guasti o disservizi presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale, dovrà esserne data immediata comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate in pubblica fognatura le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.

- 5.137** Qualora si verifichino sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito.

Prescrizioni generali

- 5.138** Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.

- 5.139** In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta al SUAP, alla Provincia, all'Ufficio d'ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato. Inoltre, nel caso della cessazione di una tipologia di scarico (visto l'art. 41, comma 1, lettera a), del Regolamento del Servizio della Provincia di Lecco), dovrà essere presentata la domanda di regolarizzazione del proprio permesso di allacciamento alla fognatura, secondo la modulistica presente sul sito del Gestore del Servizio Idrico.

Rumore

- 5.140** La ditta deve rispettare, in conformità a quanto definito nella zonizzazione acustica comunale, i limiti assoluti di immissione e di emissione ed i limiti differenziali di immissione secondo quanto previsto dal DPCM 14 novembre 1997.

Classe Acustica	Descrizione	Limiti assoluti di immissione dB(A)		Limiti assoluti di emissione dB(A)	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	aree particolarmente protette	50	40	45	35

Classe Acustica	Descrizione	Limiti assoluti di immissione dB(A)		Limiti assoluti di emissione dB(A)	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
II	aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

Tabella 19 - Classificazione acustica e valori limite

- 5.141** Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel Piano di Monitoraggio.
- 5.142** Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.
- 5.143** Gli interventi di mitigazione acustica previsti in progetto, inclusi la cabina fonoassorbente per il mulino granulatore, gli involucri fonoassorbenti per i ventilatori dei camini E1 ed E2 e i silenziatori in linea sulle tubazioni di espulsione, devono essere realizzati contestualmente alla costruzione dell'impianto e risultare pienamente funzionali al momento della messa in esercizio.
- 5.144** Entro 60 giorni dalla avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio acustico post-operam, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché dei valori limite differenziali previsti dalla normativa vigente. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori sensibili, preferibilmente coincidenti con i punti già indagati nella valutazione previsionale di impatto acustico ante operam, tenendo conto dell'altezza dei recettori multipiano. Le misure dovranno essere condotte nelle condizioni più gravose di esercizio, considerando la contemporaneità di funzionamento delle diverse sorgenti sonore aziendali, incluse le attività di movimentazione e carico/scarico svolte sui piazzali esterni, nonché le diverse modalità operative degli impianti presenti, anche in condizioni di funzionamento a regime ridotto e/o di mantenimento, ivi comprese le condizioni di apertura dei portoni ove necessarie per la gestione operativa e per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. Nell'ambito della valutazione dovrà essere verificata l'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive penalizzabili; le condizioni di esercizio monitorate dovranno essere dettagliatamente descritte nella relazione di esito delle misure. Per la determinazione del rumore residuo, le misure dovranno essere effettuate presso tutti i punti di misura individuati e in assenza di tutte le sorgenti sonore aziendali, considerando periodi caratterizzati dalla presenza di minor traffico veicolare. Nell'ambito della valutazione dovrà essere altresì indicato, ove pertinente, lo stato di mantenimento degli infissi dei recettori considerati, come desumibile al momento delle misurazioni. Gli esiti della campagna di monitoraggio dovranno essere riportati all'interno di una valutazione di impatto acustico post-operam, redatta da tecnico competente in acustica, e trasmessa all'Autorità Competente, al Comune di Colico, alla Provincia di Lecco, ad ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco e ad ATS Brianza. Successivamente alla prima campagna di misura post-operam, dovranno essere eseguite, con cadenza annuale per i primi tre anni di esercizio, ulteriori campagne di rilievi fonometrici presso i medesimi punti/recettori. Tali campagne dovranno essere effettuate con le medesime modalità prescritte per l'esecuzione della prima campagna post-operam e la relativa relazione tecnica dovrà essere trasmessa agli Enti entro 60 giorni dall'esecuzione delle misure. La periodicità di esecuzione del monitoraggio acustico potrà essere rivalutata dall'Autorità Competente in relazione agli esiti delle campagne di misura effettuate. Qualora dalle campagne di monitoraggio emergano criticità tali da comportare il superamento dei limiti normativi, sia assoluti che differenziali, la documentazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione delle misure di mitigazione acustica previste e del termine temporale entro il quale il Gestore si impegna a realizzarle.

- 5.145** Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Entro 60 giorni dalla realizzazione delle modifiche o degli interventi previsti, dovrà essere effettuata e trasmessa agli Enti una campagna di rilievi acustici nei punti al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori già individuati nonché eventuali altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente provinciale e comunale territorialmente competente e ad ARPA. Qualora a seguito dei rilievi si evidenzino criticità tali da comportare il superamento dei limiti, sia assoluti sia differenziali, stabiliti dalla normativa vigente, la relazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione delle misure previste per consentire il rispetto dei limiti e del termine temporale entro il quale il Gestore dichiara di eseguire i lavori.
- 5.146** L'azienda, in occasione di varianti al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Colico che interessano il sito dello stabilimento, dovrà provvedere a verificare la compatibilità acustica con i nuovi limiti conformemente a quanto indicato all'art.10 della L.R. 13/2001 e all'art. 15 della L. n. 447/95.
- 5.147** Le attività dell'impianto, comprese le operazioni di trattamento, movimentazione, carico e scarico dei rifiuti, devono essere svolte esclusivamente nel periodo diurno (06:00 – 22:00), con esclusione di attività e funzionamento degli impianti in periodo notturno. Le attività di gestione dei rifiuti tramite l'impianto devono avvenire prevalentemente all'interno del fabbricato. I portoni del capannone devono essere mantenuti chiusi durante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze operative e garantendo la salubrità degli ambienti di lavoro relativamente ai cambi d'aria, e comunque aperti solo per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei carrelli elevatori e le operazioni di carico, scarico e movimentazione di rifiuti e materiali. Durante tutte le operazioni di carico, scarico e pesa, nonché in ogni momento in cui non sia necessario averli in funzione, i mezzi pesanti devono essere mantenuti spenti.

Suolo e acque sotterranee

- 5.148** Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- 5.149** Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico e di trattamento, effettuando sostituzioni e/o interventi di ripristino del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- 5.150** Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco, e comunque nel rispetto delle procedure di intervento che la Ditta avrà predisposto per tali casi.
- 5.151** Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione e l'eventuale dismissione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10, nonché dal Piano di Monitoraggio e Controllo del presente decreto, secondo le modalità previste nelle procedure operative adottate dalla Ditta. Indirizzi tecnici per la conduzione, l'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento "Linee guida – Serbatoi interrati" pubblicato da ARPA Lombardia (Marzo 2013).
- 5.152** La capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi.

6. Piani

6.1 Piano di Monitoraggio

Il monitoraggio e il controllo delle emissioni e degli altri parametri ambientali rilevanti dovranno essere effettuati secondo le modalità e i criteri indicati nella documentazione tecnica allegata alla presente autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.

Le registrazioni dei dati relativi alle attività di monitoraggio e controllo dovranno essere conservate a cura del Gestore e tenute a disposizione degli Enti competenti al controllo per le attività ispettive e di vigilanza. Gli esiti dei controlli effettuati dovranno essere trasmessi a Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Provincia di Lecco, secondo le seguenti modalità:

- per i primi tre anni, a decorrere dalla data di messa a regime dell'impianto, deve essere trasmessa **entro il 30 aprile** dell'anno successivo una relazione annuale, ai sensi della prescrizione 5.6, comprensiva degli esiti degli autocontrolli effettuati. Per il medesimo periodo devono essere caricati sull'applicativo regionale AUA Point i dati relativi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi;
- successivamente, salvo diversa indicazione dell'Autorità competente, devono essere caricati sull'applicativo regionale AUA Point i dati relativi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi.

Il monitoraggio deve essere avviato a partire dalla messa in esercizio dell'impianto e condotto in conformità a quanto autorizzato. L'Autorità competente e gli Enti di controllo possono effettuare verifiche e controlli per tutta la durata dell'autorizzazione.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è finalizzato a verificare la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni e prescrizioni autorizzative, nonché il rispetto della normativa ambientale vigente.

6.1.1 Chi effettua il self-monitoring

La tabella rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)	X
Società terza contraente (controllo interno appaltato)	X

Tabella 20 – Autocontrollo

6.1.2 Parametri da monitorare

6.1.2.1 Rifiuti

Controllo rifiuti in ingresso

L'azienda è dotata di procedura di gestione dei rifiuti in ingresso. La tabella 21 indica i controlli che l'azienda deve svolgere sul rifiuto in ingresso nell'ambito del self-monitoring.

Codice EER autorizzati	X
Operazione autorizzata	R
Omologa	X
Provenienza rifiuto	X
Caratteristiche di pericolosità/caratteristiche del rifiuto	X
Quantità annua trattata (t)	X
Quantità specifica (ton di rifiuto in ingresso/ton di rifiuto trattato)	X
Eventuali controlli effettuati	X
Frequenza controllo	X (per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono

	da un ciclo tecnologico ben definito [singolo produttore] e comunque almeno semestrale)
Modalità di registrazione dei controlli effettuati	X (informatico/cartaceo da tenere a disposizione degli enti di controllo)
Anno di riferimento	X

Tabella 21 - Controllo rifiuti in ingressoControllo rifiuti in uscita

La tabella 22 individua le modalità di monitoraggio sui rifiuti in uscita dall'impianto sperimentale.

Residui (descrizione del rifiuto)	X
Codice EER	X
Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	X
Quantità annua totale prodotta (t/anno)	X
Quantità specifica (ton di rifiuto prodotto/ton trattato)	X
Eventuali controlli effettuati	X (verifica analitica della pericolosità per codici a specchio)
Frequenza controllo	X (annuale)
Modalità di registrazione dei controlli effettuati	X (informatico/cartaceo da tenere a disposizione degli enti di controllo)
Destinazione (R/D)	X
Impianto destinatario (ragione sociale e localizzazione)	X
Operazione di recupero/smaltimento autorizzata dell'impianto destinatario (R/D specifica)	X
Data o tempistica di conferimento	X
Anno di riferimento	X

Tabella 22 – Controllo rifiuti in uscita**6.1.2.2 Risorsa idrica**

La tabella 23 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo (m ³ /anno)	Consumo specifico (m ³ /t di rifiuto trattato)	% ricircolo
Acquedotto	X	Sanitaria/Antincendio	Annuale	X	-	-
		Processi			X	-

Tabella 23 - Risorsa idrica

6.1.2.3 Risorsa energetica

Per l'impianto di Seval l'utilizzo delle risorse energetiche riguarda prevalentemente l'energia elettrica impiegata per l'alimentazione dei processi produttivi, dei servizi ausiliari e degli uffici.

Il monitoraggio è finalizzato alla valutazione dei consumi dell'impianto, dell'autoproduzione da fonte rinnovabile e dell'eventuale energia immessa nella rete elettrica.

Tipologia risorsa energetica	Elettrica
Anno di riferimento	-
Tipo di utilizzo	Trattamenti e uffici
Frequenza di rilevamento	Annuale
Energia prelevata da rete (kWh/anno)	X
Energia autoprodotta FV (kWh/anno)	X
Energia autoconsumata (kWh/anno)	X
Energia immessa in rete (kWh/anno)	X
Consumo specifico (KWh/t di rifiuto trattato)	X

Tabella 24 - Combustibili

6.1.2.4 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

	Parametro	E1	E2	Frequenza di controllo	Metodi***
Convenzionali e gas serra	Polveri totali	X	X	Semestrale	UNI EN 13284-1:2017
	Manganese (Mn)	X	X	Semestrale	EN 14385:2024
	Cobalto (Co)	X	X	Trimestrale*	EN 14385:2024
	Nickel (Ni)	X	X	Trimestrale*	EN 14385:2024
	Fluoro (F) e suoi composti come HF	X	X	Semestrale	ISO 15713:2006
	Composti organici volatili (COV)	X	X	Semestrale****	UNI EN 12619:2013
	Litio (Li) e i suoi Sali	X	X	Annuale**	UNI EN 14385
	Fosfati (PO ₄ ³⁻)	X	X	Annuale**	UNI EN 13284-1

* Per il primo anno, poi semestrale, fatto salvo eventuali diverse determinazioni degli Enti dopo il primo anno

** Per 3 anni, fatto salvo eventuali diverse determinazioni degli Enti dopo i tre anni

*** Possono essere eventualmente utilizzati altri metodi equivalenti o accreditati

**** Speciazione semestrale per il primo anno, e successivamente annuale

Tabella 25 - Inquinanti monitorati

6.1.2.5 Scarichi

I parametri di monitoraggio dello scarico idrico S1, relativo alle acque meteoriche soggette a R.R. n. 4/2006 (prima pioggia), sono riportati nella tabella seguente, che ne specifica la frequenza di controllo e i metodi analitici adottati.

Parametri	S1	Periodicità di controllo	Metodi*
pH	X	Annuale	UNI EN ISO 10523
Conducibilità	X	Annuale	UNI EN 27888
Temperatura	X	Annuale	APAT-IRSA CNR 2100
BOD ₅	X	Annuale	UNI EN 1899
COD	X	Annuale	UNI ISO 6060
NH ₄	X	Annuale	UNI ISO 7150
NO ₃	X	Annuale	APAT-IRSA CNR 4040 UNI ISO 7890

Parametri	S1	Periodicità di controllo	Metodi*
NO ₂	X	Annuale	APAT-IRSA CNR 4050
N totale	X	Annuale	UNI EN ISO 11905
P tot	X	Annuale	UNI EN ISO 6878
SST	X	Annuale	UNI EN 872
Al	X	Annuale	UNI EN ISO 11885
Fe	X	Annuale	
Cu	X	Annuale	
Pb	X	Annuale	
Zn	X	Annuale	
Mn	X	Annuale	
Idrocarburi totali	X	Annuale	UNI EN ISO 9377

* Qualora vengano utilizzati metodi analitici differenti da quelli indicati, dovrà essere garantita la dimostrazione di equivalenza rispetto ai metodi normati o il ricorso a metodi accreditati, conformemente alle disposizioni vigenti

Tabella 26 – Inquinanti monitorati

I parametri dovranno essere conformi ai valori limite di emissione di cui alla Tab. 3, All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 “Scarico in pubblica fognatura”.

6.1.2.6 Rumore

La Tabella 27 riporta le informazioni che la ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche previste e/o prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	X
Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	X
Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale)	X
Classe acustica di appartenenza del recettore	X
Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	X
Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)	X

Tabella 27 - Verifica d'impatto acustico

6.1.2.7 Radiazioni

Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati che la ditta effettua:

Materiale controllato	Tutti i rifiuti in ingresso e tutti i materiali in uscita (rifiuti/materiali recuperati/EoW)
Modalità di controllo	Strumentale (portale e/o portatile)
Frequenza controllo	Ad ogni conferimento e ad ogni carico in uscita
Modalità di registrazione	Secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.7, 7 ed 8 della Norma UNI 10897:2016

Tabella 28 - Controllo radiometrico

6.2 Piano di Emergenza

Il soggetto autorizzato, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, deve predisporre e mantenere operativo un Piano di Emergenza Interna (PEI), quale strumento di prevenzione e gestione degli eventi incidentali che possano determinare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Il Gestore deve adempiere a quanto previsto dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli altri Enti competenti, con particolare riferimento agli obblighi di prevenzione incendi.

In riferimento al Piano di Emergenza Interna (PEI), il Gestore deve garantire l'adempimento a quanto previsto dall'art. 26-bis della Legge n. 138/2018 e dalle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 27 agosto 2021, nonché mantenere a disposizione la documentazione attestante l'avvenuta trasmissione del PEI alla Prefettura competente. Il Gestore deve inoltre garantire l'aggiornamento del PEI anche mediante l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Ministero dell'Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (es. compilazione della scheda C2), ai fini della predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).

L'impianto deve essere dotato di procedure operative, anche interne, per la gestione delle emergenze, con individuazione delle responsabilità e delle modalità di intervento in relazione agli eventi incidentali potenzialmente verificabili, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- incendi, anche connessi alla presenza di batterie al litio e a fenomeni di “thermal runaway”;
- esplosioni o reazioni incontrollate;
- sversamenti di sostanze con possibile contaminazione di suolo, sottosuolo e acque;
- malfunzionamenti degli impianti, inclusi i sistemi di abbattimento emissioni e i sistemi di sicurezza e controllo;

Devono essere previste idonee misure di contenimento degli effetti degli eventi incidentali, con particolare riferimento alla gestione delle acque di spegnimento, al fine di evitare la dispersione di contaminanti nell'ambiente.

Il personale deve essere adeguatamente formato in merito alle procedure di emergenza; devono essere effettuate prove di evacuazione almeno annuali ed esercitazioni periodiche. Il PEI deve essere aggiornato in funzione delle modifiche impiantistiche e delle condizioni operative.

Le procedure devono garantire l'efficacia dei sistemi di sicurezza presenti, tra cui:

- sistemi di spegnimento automatico e di contenimento degli incendi;

In caso di incidenti o eventi imprevisti che possano incidere sull'ambiente, il Gestore deve:

- registrare l'evento nel registro di impianto;
- informare tempestivamente Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Colico, ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco e ATS Brianza;
- attuare immediatamente le misure previste dal PEI e ogni ulteriore azione necessaria a limitare le conseguenze ambientali;
- comunicare le cause dell'evento, le anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate.

In caso di guasti o malfunzionamenti tali da determinare rischi per la sicurezza o che comportino tempi di ripristino non definibili a priori, il Gestore ne dà comunicazione all'Autorità competente e sospende i conferimenti e le attività interessate fino al completo ripristino delle condizioni di regolare esercizio.

6.3 Piano di ripristino ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area alla cessazione dell'attività autorizzata, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. A tal fine,

contestualmente alla comunicazione di cessazione dell'attività o comunque **entro e non oltre 30 giorni dalla stessa**, il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente (Regione Lombardia) uno specifico progetto di dismissione e ripristino ambientale, riportante le tempistiche e le modalità esecutive degli interventi previsti. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate esclusivamente a seguito di approvazione da parte di Regione Lombardia.

Il progetto dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché in conformità alla Parte IV, Titolo V del medesimo decreto in materia di bonifica dei siti contaminati.

Il Piano di dismissione del sito deve contenere le fasi e i tempi di attuazione ed inoltre dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente. Qualora dalle indagini emerga una potenziale contaminazione, dovranno essere attivate le procedure previste dagli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.

Alla Provincia di Lecco è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo da parte di Regione Lombardia della garanzia fideiussoria.

7 Fidejussione

È determinato in € 247.448,35 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle operazioni di seguito descritte:

Operazioni	Tipo rifiuto	Quantità	Importo (€)
R4/R12	Pericolosi e Non Pericolosi	12.000 t/anno	28.260,52
R13 in ingresso (*)	Pericolosi e Non Pericolosi	950 m ³	33.558,75
R13/D15 in uscita	Non Pericolosi	759 m ³	134.054,58
R13/D15 in uscita	Pericolosi	46 m ³	16.249,50
R13 EoW in uscita	Pericolosi	100 m ³	35.325,00
TOTALE			247.448,35

(*) NOTA: per la messa in riserva si applicano le tariffe di cui al punto 1 della D.G.R. 19461 del 19/11/04 nella misura del 10% qualora i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto.

Tabella 29 – Valore fideiussione

La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. 19461/04; la mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità delle stesse dall'allegato A alla D.G.R. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla D.G.R. sopra citata.

8 Allegati

- All. 1_S.E.VAL. S.r.l._208_Planimetria impianto innovativo (tavola n. 7, rev. 6 del 28/04/2026).
- All. 2_S.E.VAL. S.r.l._208_Rete acque e prime piogge (tavola n. 10, rev. 4 del 28/04/2026).
- All. 3_S.E.VAL. S.r.l._208_Parere “End of Waste” ARPA Lombardia - Dipartimento di Lecco.